

**Civile Sent. Sez. 2 Num. 168 Anno 2018**

**Presidente: MAZZACANE VINCENZO**

**Relatore: CRISCUOLO MAURO**

**Data pubblicazione: 05/01/2018**

### **SENTENZA**

sul ricorso 14513-2012 proposto da:

LANDUCCI DANIELE LNDDNL65P11E715N, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 20, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO CODACCI PISANELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIOVANNI IACOPETTI giusta procura a margine del ricorso;

**- ricorrente -**

**contro**

LANDUCCI MARCO, LANDUCCI LUCA, LANDUCCI STEFANO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LIMA 48, presso lo studio dell'avvocato NICOLA MAROTTA, rappresentati e difesi

3164/17

dall'avvocato GIOVANNI SENSI in virtù di procura a margine del controricorso;

**- controricorrenti -**

**nonchè contro**

RENNA LAURA;

**- intimata -**

avverso la sentenza n. 126/2012 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 31/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

udito l'Avvocato Giovanni Iacopetti per il ricorrente;

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione notificato in data 16 gennaio 1999 Landucci Sergio conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca, Landucci Marco, Stefano Luca e Matteucci Elena, quali eredi di Landucci Graziano, affinché fosse dichiarata la nullità ovvero accertata la rescissione per lesione della divisione contenuta nel testamento di Battistina Landucci, dichiarando pertanto che i beni relitti andavano assegnati ai due figli in quote eguali, ovvero disporre in via subordinata la riduzione delle disposizioni testamentarie, in quanto lesive della quota di legittima spettante all'attore.

Evidenziava che la madre Battistina Landucci con testamento pubblico del 16 gennaio 1991 aveva disposto dei suoi beni in favore dei figli Sergio e Graziano, quest'ultimo dante causa dei convenuti, dividendo gli immobili in parti eguali, ma previa



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

assegnazione in proprietà esclusiva di alcuni cespiti in favore dell'attore ed altri in favore del dante causa dei convenuti, lasciando altri beni in comunione indivisa.

Era tuttavia sorta controversia tra le parti circa la corretta interpretazione delle volontà testamentarie, in quanto i convenuti sostenevano che le assegnazioni dei singoli immobili si configuravano alla stregua di legati, così che l'istituzione in quote eguali tra i fratelli Landucci concerneva solo i terreni.

Ad avviso dell'attore invece, la de cuius aveva inteso, previa determinazione della quota di ognuno dei due figli in misura pari alla metà dell'asse relitto, predisporre una divisione testamentaria, senza che potesse avere rilievo l'utilizzo, in relazione all'assegnazione dei singoli cespiti, di espressioni quali "lascio e lego".

Aggiungeva che in ogni caso la divisione era rescindibile ex art. 763 2° co. c.c., in quanto i beni attribuiti all'attore erano di valore inferiore di oltre un quarto rispetto alla quota ereditaria, deducendo altresì, in via subordinata, che le disposizioni testamentarie avevano leso la sua quota di riserva.

I convenuti si costituivano in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda attorea, ribadendo che le assegnazioni dei singoli immobili erano da intendersi quali legati.

All'esito dell'istruttoria, il Tribunale con la sentenza n. 601 del 10/5/2007 rigettava integralmente le domande attoree, ed a seguito di gravame proposto da Landucci Daniele e Renna Laura, quali eredi di Landucci Sergio, la Corte di Appello di Firenze, con la sentenza n. 126 del 31 gennaio 2012 rigettava l'impugnazione, confermando la sentenza impugnata.



Secondo la Corte distrettuale doveva ritenersi corretta l'interpretazione del testamento offerta dal giudice di primo grado, non potendosi accedere alla tesi dell'appellante secondo cui l'istituzione di eredi in quote eguali aveva ad oggetto l'intero patrimonio ereditario.

In realtà, laddove la testatrice aveva utilizzato le espressioni "lascio e lego " in relazione all'attribuzione di singoli immobili, aveva effettivamente inteso prevedere dei legati, mentre l'istituzione di eredi in parti eguali tra i due fratelli si limitava unicamente all'attribuzione dei terreni. Tale conclusione era poi confermata, oltre che dal tenore letterale delle espressioni utilizzate, anche dal fatto che erano contenute in un testamento pubblico, redatto quindi con l'assistenza di un professionista da presumersi particolarmente esperto della materia successoria, dovendosi quindi escludere un utilizzo delle stesse in maniera impropria.

Inoltre non poteva condurre a conclusioni diverse la disamina delle deposizioni testimoniali, rese in maniera generica e da soggetti che erano comunque in senso lato interessati al giudizio.

Quanto alla domanda di rescissione, riteneva che la stessa non fosse meritevole di accoglimento, in quanto l'attore aveva tenuto comportamenti concludenti che implicavano l'accettazione dei legati, mentre in ordine alla dedotta lesione della quota di riserva, evidenziava che in realtà la quota spettante all'attore era pari ad un quarto dell'asse ereditario, e non già ad un terzo, come invece sostenuto in citazione, atteso

che alla successione concorrevano oltre ai due germani Landucci anche il coniuge.

Ma anche in relazione all'azione di riduzione, la condotta dell'attore equivaleva ad una inequivoca rinuncia alla stessa, attesa l'esecuzione volontaria delle disposizioni testamentarie.

Per la cassazione di tale pronuncia Landucci Daniele ha proposto ricorso affidato a due motivi.

Landucci Stefano, Landucci Luca, Landucci Marco e Matteucci Elena, quali eredi di Landucci Graziano hanno resistito con controricorso.

Renna Laura non ha svolto difese in questa fase.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c. nell'imminenza dell'udienza.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1.** Preliminarmente occorre dare atto che le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 10648/2017, si sono pronunziate sulla questione di massima importanza, in relazione alla quale questa Sezione con ordinanza del 31/10/2016 aveva rinviato la causa a nuovo ruolo, in attesa proprio dell'intervento delle Sezioni Unite.

In tal senso si è quindi affermato il principio per il quale in tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte



controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.

Nella fattispecie, come si è evidenziato anche nella menzionata ordinanza, la questione concernente l'avvenuta notifica della sentenza gravata è stata posta da parte controricorrente, in assenza di qualsivoglia attestazione sul punto ad opera del ricorrente, e che la copia notificata si rinviene nella stessa produzione dei controricorrenti, il che impedisce, alla luce di quanto affermato da questa Corte nella sua più autorevole composizione, che possa pronunciarsi l'improcedibilità del ricorso.

**2.** Sempre in limine litis deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai resistenti in conseguenza della dedotta tardiva proposizione.

Assumono i controricorrenti che, essendo stata la sentenza impugnata notificata al difensore del ricorrente in data 29/3/2012, il termine breve per l'impugnazione veniva a scadere il 28 maggio 2012.

Ebbene, emerge dagli atti che il ricorrente presentava l'atto per la notifica ai controricorrenti proprio in data 28/5/2012, ma indicando come domicilio degli stessi quello in Firenze alla via La Pira n. 21, salvo poi, essendo il ricorso tornato inesitato con la dicitura "sconosciuto o trasferito", provvedere ad una seconda notifica al corretto indirizzo del loro difensore in Firenze, al viale Giacomo Matteotti n. 25, solo in data 5 giugno 2012, ben oltre quindi il termine prescritto.

Assumono altresì che, oltre a rientrare tra gli oneri della parte quello di verificare quale fosse l'effettivo domicilio del difensore



dei controricorrenti, la corretta indicazione del recapito risultava dalla stessa notificazione della sentenza impugnata, laddove si precisava che lo studio dell'avv. Piperno, difensore in sede di appello degli appellati, era in Firenze al viale Matteotti n. 25. Inoltre analogo errore si era già verificato nel corso del giudizio di appello, in quanto l'atto di riassunzione del giudizio era stato notificato sempre all'avv. Piperno presso il precedente indirizzo (laddove il legale si era trasferito in altro luogo già a far data dal 18 gennaio 2010) con la conseguenza che la Corte d'Appello, a fronte dell'eccezione di estinzione del giudizio di appello per tardiva riassunzione, aveva disatteso la stessa dando però atto in motivazione che effettivamente vi era stato un errore, ma che la notifica effettuata alle parti personalmente, attesa la loro intervenuta costituzione, impediva di poter ravvisare la compromissione del diritto di difesa.

Effettivamente, deve ritenersi che la prima notifica del ricorso tentata presso il vecchio indirizzo del difensore dei controricorrenti debba ritenersi inesistente, avendo questa Corte anche di recente ribadito che (cfr. Cassazione civile sez. II 10 febbraio 2016 n. 2640 ) costituisce onere del notificante, quale adempimento preliminare agli incumbenti relativi al procedimento notificatorio, accertarsi della assenza di mutamenti, riguardanti il domicilio del procuratore costituito nel giudizio, al fine di identificare correttamente il luogo della notificazione. Ricade, pertanto, sullo stesso il rischio dell'eventuale esito negativo della notificazione (e, eventualmente, della successiva intempestività della



notificazione medesima), fatti salvi il caso fortuito o la forza maggiore ed esclude le ipotesi in cui il richiedente non sia incorso in negligenza e il mancato perfezionamento sia dipeso esclusivamente da causa allo stesso non imputabile.

Alla luce di tali principi, e rilevato che analogo errore era stato già commesso nel corso del giudizio di appello e che comunque il ricorrente era stato reso edotto dell'effettivo nuovo domicilio del difensore delle controparti in occasione della notifica della sentenza impugnata (non dovendosi altresì trascurare che il recapito di viale Matteotti n. 25 in Firenze risulta anche da una stampigliatura apposta sulla prima pagina della copia della sentenza impugnata prodotta da parte ricorrente) deve altresì escludersi che possano essere invocati il caso fortuito o la forza maggiore onde giustificare l'errore commesso.

Tuttavia l'eccezione di inammissibilità non può trovare accoglimento.

Trascurano infatti i controricorrenti la circostanza che il ricorso risulta avere tra i destinatari anche Renna Laura, originariamente parte appellante, ma che non ha inteso proporre ricorso, e che la richiesta di notifica in data 28 maggio 2012, e cioè nel rispetto del termine perentorio previsto per la proposizione del gravame, ha interessato anche tale parte.

A tal proposito occorre quindi ricordare il costante orientamento di questa Corte (cfr. ex multis Cass. n. 18364/2013) per il quale l'omessa notifica dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario (alla quale deve parificarsi la notifica affetta da inesistenza) non si riflette sull'ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto





di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza della integrazione del contraddittorio, "iussu iudicis", salvo che la parte abbia essa stessa provveduto ad una tardiva notifica (conf. Cass. n. 3071/2011 per la quale l'atto di impugnazione, tardivamente notificato ad alcuni dei litisconsorti riveste la funzione di notificazione per integrazione del contraddittorio ex art. 331 cod. proc. civ., e l'iniziativa della parte, sopravvenuta prima ancora dell'ordine del giudice, assolve alla medesima funzione; Cass. n. 11552/2013).

Ne consegue pertanto che la successiva notifica avvenuta in data 5 giugno 2012 ad opera del ricorrente vale a prevenire l'ordine di integrazione del contraddittorio da parte del giudice, avendo in tal modo assicurato la corretta instaurazione del contraddittorio stesso, senza che possa porsi questione di ammissibilità per intempestività dell'impugnazione.

**3.** Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 537 e 542 c.p.c. nonché il vizio di motivazione ex art.360 n. 5 c.p.c. per mancanza di motivazione su di un fatto controverso e decisivo.

Assume il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe disatteso la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie per asserita lesione della quota di legittima, assumendo che la misura di tale quota andava calcolata ai sensi dell'art. 542 co. 2 c.c., e ciò sul presupposto che, alla data di apertura della successione, concorressero i due figli della de cuius con il coniuge, risultando pertanto pari ad un



quarto del patrimonio così come determinato all'esito delle operazioni di riunione fittizia.

In realtà, come documentato già nel corso del giudizio di merito, e come appare incontestato, la successione ha visto il concorso unicamente dei fratelli Sergio e Graziano Landucci, essendo il marito della de cuius premorto, di guisa che la detta quota andava calcolata a mente dell'art. 537 co. 2 c.c., risultando quindi essere pari ad un terzo.

L'errore di diritto compiuto dal giudice di merito ha quindi falsato la sua decisione, avendo escluso che, in relazione alla più ridotta quota di un quarto fosse sussistente, alla luce dei calcoli effettuati dal CTU, la compromissione delle ragioni successorie dell'attore, compromissione che invece, e sempre alla luce delle indagini peritali, sussiste appieno ove si abbia riguardo alla quota di un terzo effettivamente spettante a titolo di riserva.

Il motivo è fondato.

Effettivamente alla data di apertura della successione, alla de cuius erano succeduti unicamente i due figli, non emergendo anche la presenza del coniuge, che in realtà era premorto alla defunta.

Ne deriva pertanto che il rigetto della domanda di riduzione, quanto al riscontro del dato quantitativo della lesione, risulta falsato dall'erroneo presupposto che le quote di legittima andassero determinate in base alle regole legali previste per l'ipotesi di concorso tra figli e coniuge, e non anche in base alla diversa regola, applicabile alla fattispecie, di successione alla quale concorrono unicamente i figli.




4. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione falsa applicazione degli artt. 547 e 590 c.p.c., nonché l'assenza di motivazione su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Ed, infatti, secondo la Corte fiorentina ad impedire l'accoglimento dell'azione di riduzione era anche la circostanza che il ricorrente aveva tenuto una serie di condotte che implicavano l'accettazione dei legati disposti in suo favore, e dalle quali era possibile ricavare in maniera inequivoca la volontà di rinunciare a far valere la lesione, anche alla luce di quanto prevede l'art. 590 c.c.

Lamenta il Landucci Daniele che il proprio dante causa aveva reiteratamente, ad anche nell'immediatezza dell'apertura della successione, manifestato una volontà contraria all'attuazione delle volontà testamentarie, volontà reiterata anche in occasione della definizione transattiva di una controversia avente ad oggetto il rilascio richiesto dai controricorrenti di un immobile legato in loro favore, ma detenuto dal ricorrente alla data di apertura della successione, laddove la riconsegna del bene avveniva facendo salvi i diritti, le ragioni e le azioni che erano oggetto del presente procedimento.

Inoltre, una volta qualificate le attribuzioni dei singoli immobili in favore del ricorrente in termini di legati, non deve dimenticarsi che i legati si acquistano di diritto, così che il conseguimento degli stessi non può essere valutato alla stregua di una spontanea esecuzione delle disposizioni testamentarie, trattandosi di condotta che si connota per la sua equivocità.



Infine del tutto improprio appare il richiamo all'art. 590 c.c., atteso che detta norma si applica alle ipotesi di testamento o di singole disposizioni testamentarie affetta da nullità, ma non può operare invece per la diversa ipotesi delle disposizioni lesive dei diritti del legittimario che, proprio in ragione della loro validità ed efficacia, sono invece unicamente suscettibili di aggressione con l'esercizio dell'azione di riduzione.

**4.1** Anche tale motivo è fondato.

Ed, infatti, risulta del tutto inappropriato il richiamo compiuto dalla Corte distrettuale alla previsione di cui all'art. 590 c.c., che non è invocabile, al fine di escludere la tutela dei diritti del legittimario.

A tal fine deve richiamarsi la costatata giurisprudenza di legittimità che ha avuto modo di affermare che ( cfr. Cass. n. 2771/1971) la conferma della disposizione testamentaria o la volontaria esecuzione di essa non opera rispetto alle disposizioni lesive della legittima, in quanto gli effetti convalidativi di cui all'art 590 cod civ si riferiscono alle disposizioni testamentarie nulle, mentre tali non sono quelle lesive della legittima, essendo soltanto soggette a riduzione (cioè, suscettibili di essere dichiarate inefficaci nei limiti in cui sia necessario per integrare la quota di riserva). Pertanto, l'esecuzione volontaria di per sé non preclude al legittimario l'azione di riduzione, salvo che egli abbia manifestato anche tacitamente la volontà di rinunciare all'integrazione della legittima, potendosi però desumersi l'esistenza di una rinuncia tacita attraverso un complesso di elementi concordanti da cui emerga che la parte interessata abbia avuto la consapevolezza



dell'esorbitanza della disposizione testamentaria dai limiti della porzione disponibile e tuttavia abbia eseguito integralmente la disposizione medesima ( in termini si veda anche Cass. n. 8611/1995; Cass. n. 8001/2012).

Deve quindi ribadirsi il principio ( cfr. Cass. n. 1373/2009) secondo cui, il diritto, patrimoniale (e perciò disponibile) e potestativo, del legittimario di agire per la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l'apertura della successione, è rinunciabile anche tacitamente, sempre che detta rinuncia sia inequivocabile, occorrendo a tal fine un comportamento concludente del soggetto interessato che sia incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione (conf. Cass. n. 20143/2013). Alla luce di tali precedenti che consentono di individuare il senso ed i limiti fattuali e giuridici per ravvisare una rinuncia tacita all'azione di riduzione, la decisione della Corte di appello ha ritenuto di riscontrare una rinuncia siffatta, valorizzando esclusivamente la condotta del dante causa dell'appellante, che si era immesso nel godimento dei beni legatigli, traendo anche i relativi frutti.

In realtà, ed a prescindere dalla disamina anche dei documenti che a detta del ricorrente comproverebbero la formulazione di una valida protestatio alla ravvisata rinuncia alla tutela dei propri diritti di riservatario, deve evidenziarsi la incongruità delle argomentazioni sulla base delle quali si è individuata la detta rinuncia tacita.

Ed, infatti, posto che, in caso di legittimario non integralmente pretermesso, come nel caso in esame, il diritto all'integrale

soddisfacimento della riserva deve essere attuato mediante il riconoscimento, secondo le modalità previste dalla legge in tema di azione di riduzione, di una quantità di beni ovvero del loro controvalore economico in misura tale da perequare quanto già ricevuto con l'ammontare della quota di riserva, l'averne goduto di quei beni già assegnati per testamento, e che per legge sono destinati a comporre la sua quota di riserva, comunque necessitante delle dovute integrazioni, non può in alcun modo essere ritenuta una condotta idonea a concretare una rinuncia tacita alla tutela delle ragioni successorie, ove il comportamento de quo non si accompagni ad altre manifestazioni di volontà espressa ovvero per facta concludentia, che consentano di ravvisare effettivamente una volontà abdicativa del legittimario (e ciò a maggior ragione ove il godimento, come si sostiene nella memoria, abbia avuto ad oggetto beni in realtà anche assegnati ad altro legittimario).

Né appare possibile sostenere, come dedotto dai controricorrenti che il legittimario, ove intenda agire a tutela del proprio diritto alla legittima, debba previamente rinunciare ai legati di cui sia stato beneficiato, in quanto tale regola opera per espressa previsione legislativa solo nel caso di legato disposto ex art. 551 c.c. (fattispecie che non ricorre nella vicenda in esame, in quanto i legati disposti in favore dell'attore non avevano carattere tacitativo, accompagnandosi anche alla istituzione di erede per quanto concerneva le attribuzioni dei terreni), ben potendo il legittimario, trattenere i legati già ricevuti, e pretendere solo il conseguimento della differenza tra quanto già ricevuto per testamento (ovvero per



effetto di atti di liberalità compiuti in vita dal de cuius) e quanto invece riservatogli dalle norme in tema di successione necessaria.

Ne deriva che quindi anche il secondo motivo deve essere accolto, apparendo erronea la riconduzione della condotta del date causa del ricorrente ad una fattispecie di rinuncia tacita all'esercizio dell'azione di riduzione.

**5.** L'accoglimento del ricorso determina pertanto la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

#### **PQM**

La Corte accoglie il ricorso, e cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 5 dicembre 2017.